

Pillole di Sicurezza Studio R&D risponde

Tempo di lettura
previsto: 3 minuti

Tempo di lettura
previsto: 3 minuti



Area tematica:



Quali sono gli obblighi dell'impresa affidataria che subappalta totalmente le lavorazioni di cantiere?

L'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. definisce **impresa affidataria** l'“**impresa titolare del contratto di appalto con il Committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici (esecutrici) o di lavoratori autonomi**”. Gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente dell'impresa affidataria trovano specifico riferimento negli artt. 96 e 97 del D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare, secondo l'art. 97 comma 2 il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve adempiere agli obblighi derivanti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, anche in relazione alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale, secondo le modalità di cui all'allegato XVII. Al punto 01 dell'allegato XVII viene specificato che “le imprese affidatarie dovranno indicare al Committente o al Responsabile dei Lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97”.

La verifica dell'idoneità tecnico-professionale è volta all'accertamento del possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature in riferimento ai lavori da realizzare. Tale verifica è rivolta alle imprese che “utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata”, pertanto, nel caso di imprese affidatarie non esecutrici sembrerebbe non trovare applicazione.

Tuttavia, fermo restando gli obblighi in capo all'impresa affidataria nei confronti delle imprese esecutrici a cui ha subappaltato i lavori, **si ritiene opportuno che i requisiti tecnico-professionali dell'impresa affidataria debbano essere in tutti i casi verificati da parte della Committenza o del Responsabile Lavori, ove nominato, anche per evitare eventuali colpe per negligenza, imperizia ed imprudenza.**

Infine, ferma restando l'autorizzazione a subappaltare concessa dal Committente, spetta all'impresa affidataria la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici cui sono subappaltate le lavorazioni di cantiere, come specificato al punto 3 dell'allegato XVII: "in caso di subappalto il datore dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri" di cui all'allegato XVII.

Un esempio tipico di impresa affidataria è il **General Contractor**, che può non prendere parte attivamente alle fasi di lavoro di cantiere e subappaltare completamente le opere.

Vi invitiamo a rivolgerci le vostre domande a cui saremo lieti di rispondere nelle pillole successive.

Inviare le vostre richieste e i vostri feedback a:

alfonso@studiord.srl

LEGENDA AREA TEMATICA:



Sicurezza sul lavoro



Formazione



Igiene degli alimenti



Sorveglianza sanitaria

Tutte le nostre pillole sono anche disponibili e scaricabili al seguente link:

<https://cloud.studiord.srl/index.php/s/CgAX17M4tV06BBb>